



REGOLAMENTO DEL

FIA ITALIANO RISERVATO

HEDGE INVEST GLOBAL FUND

INDICE

SEZIONE A: I SOGGETTI

Art. 1	La Società di Gestione.....	3
Art. 2	Compiti e responsabilità della Società di Gestione.....	3
Art. 3	Compiti e responsabilità della Banca Depositaria	4

SEZIONE B: IL FONDO

Art. 4	Denominazione e Durata del Fondo	5
Art. 5	Scopo e caratteristiche del Fondo.....	6
Art. 6	Regime delle spese	8

SEZIONE C: DISPOSIZIONI OPERATIVE

Art. 7	Partecipazione al Fondo	11
Art. 8	Quote e Certificati di Partecipazione	16
Art. 9	Criteri per la Determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo	16
Art. 10	Valore Unitario della Quota e sua Pubblicazione	17
Art. 11	Scritture Contabili	18
Art. 12	Revisione Legale dei Conti	19
Art. 13	Modifiche del Regolamento	19
Art. 14	Liquidazione del Fondo.....	19
Art. 15	Foro Competente.....	20
Art. 16	Regime fiscale	21

SEZIONE A: I SOGGETTI

ARTICOLO 1 LA SOCIETÀ DI GESTIONE

1. La Hedge Invest SGR p.A. - Società di gestione del risparmio avente per oggetto la gestione del patrimonio e dei rischi degli OICR nonché l'amministrazione e la commercializzazione degli OICR gestiti (di seguito "Società di gestione" o "Società" o "SGR") - autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta nell'albo tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "d.lgs. 58/98") nella sezione "Gestori di OICVM" con il numero 26 e nella sezione "Gestori di FIA" con il numero 34 - con sede in Milano, Via Filippo Turati 40, ha istituito e gestisce il FIA riservato indicato all'art. 4 del presente Regolamento (di seguito il "Fondo").

Le operazioni di emissione e rimborso delle quote avvengono con la periodicità descritta nell'art.7. Hedge Invest SGR p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AM Holdings S.p.A.

ARTICOLO 2 COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

1. La gestione del patrimonio del Fondo compete alla Società di Gestione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti e nel rispetto delle prescrizioni poste dal d.lgs. 58/98, dall'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.

2. L'attuazione della politica di investimento del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe di poteri, conformemente alle previsioni statutarie, all'amministratore delegato, a propri membri e a dirigenti della Società.

3. Nell'esclusivo interesse del Fondo e dei partecipanti, la Società di Gestione esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo, salvo diversa disposizione di legge e fermo restando il divieto di utilizzare detti valori per la partecipazione a sindacati di controllo.

4. La Società di Gestione è responsabile verso i partecipanti dell'adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.

5. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni alla Società, ferma restando la responsabilità in ordine alle scelte adottate.

6. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti nonché dei relativi adempimenti ivi previsti, può affidare, ad altre SGR aventi per oggetto la gestione del patrimonio di FIA riservati, specifiche scelte di investimento in settori che richiedono competenze specialistiche, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di volta in volta dal gestore.

Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società né compromettono la capacità della Società di agire nel migliore interesse del Fondo e dei clienti. La SGR esercita un costante ed effettivo controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati e

- in generale - il compito delegato, fermo restando che le deleghe:
 - hanno una durata determinata e possono essere revocate dalla Società di Gestione con effetto immediato (senza che sia inficiata la continuità e la qualità del servizio);
 - prevedono che la SGR possa dare in ogni momento istruzioni al delegato;
 - hanno ad oggetto settori o mercati di investimento predeterminati e contengono clausole che, ove l'esecuzione delle scelte di investimento non sia subordinata al preventivo assenso da parte della

Società, prevedono che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli dalla Società di Gestione stessa;

- non hanno carattere esclusivo. La Società di gestione conserva, pertanto, la facoltà di effettuare operazioni sugli stessi settori o mercati di investimento e strumenti finanziari per i quali sono concesse le deleghe;
- prevedono un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito;
- prevedono le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della Società di Gestione e del depositario.

ARTICOLO 3 COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO

1. BNP Paribas S.A., Succursale Italia, con sede in Milano – Piazza Lina Bo Bardi 3, iscritta all'albo delle banche con numero 5482 – è il depositario del Fondo (di seguito la “Banca Depositaria”). La Banca Depositaria è incaricata del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla Società di Gestione per la gestione del Fondo, e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal d.lgs. 58/98 e dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.

2. Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al Fondo, nonché quelle di rimborso delle quote e di annullamento dei certificati, sono svolte presso la Banca Depositaria.

3. Sotto la propria responsabilità, e previo assenso della Società di Gestione, la Banca Depositaria ha facoltà di avvalersi di delegati per la custodia dei beni del Fondo, alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs.58/98.

4. La Banca Depositaria è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

5. La sostituzione della Banca Depositaria nell'incarico di depositario non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. L'incarico alla Banca Depositaria può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Società di Gestione.

La Banca Depositaria può a sua volta rinunciare con preavviso non inferiore a sei mesi.

L'efficacia della revoca o della rinuncia sono in ogni caso sospese fino a quando:

- un altro depositario, in possesso dei requisiti di legge, accetti l'incarico, in sostituzione della precedente;
- gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questi siano trasferiti e accreditati presso il nuovo depositario;
- la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione della Banca Depositaria, sia stata approvata.

SEZIONE B: IL FONDO

ARTICOLO 4 DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO

1. La Società di Gestione ha istituito il FIA italiano riservato, denominato

Hedge Invest Global Fund ("HIGF") con durata sino al 31 Dicembre 2050

2. La durata del Fondo, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dall'art. 14 potrà essere prorogata, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da assumersi almeno due anni prima della scadenza. La proroga implica una modifica del presente Regolamento, secondo le modalità di cui all'art. 13.

3. Le quote del Fondo HIGF sono suddivise in classi denominate, rispettivamente: I, II, III, IV, V, VI, VII, HI1, HI2, HI3, HI4, HI5, PF, 2018F, HI0, HI1\$ e HI2\$. Tutte le classi del Fondo sono denominate in euro, ad eccezione delle classi HI1\$ e HI2\$ che sono denominate in Dollari USA.

4. La classe I è stata istituita nel mese di dicembre 2001 in occasione dell'inizio dell'operatività del Fondo.

La classe II è stata istituita nel mese di marzo 2009 in occasione della chiusura a nuove sottoscrizioni della classe I e si differenzia per un diverso preavviso per i riscatti in base a quanto stabilito dal successivo art. 7.

Le classi III e IV sono state istituite nel mese di settembre 2011 in occasione della fusione per incorporazione del fondo Albertini Syz Innovation nel Fondo.

Le classi HI1 e HI2 sono state istituite nel mese di febbraio 2016 e si differenziano per il regime dei costi e la tipologia di investitori alle quali sono riservate.

La classe PF è stata istituita nel mese di maggio 2016 in occasione della fusione per incorporazione del fondo Hedge Invest Portfolio Fund nel Fondo.

La classe 2018F è stata istituita nel mese di aprile 2018 per consentire investimenti nel Fondo da parte di altri fondi gestiti dalla medesima Società di gestione.

Le classi V, VI, VII, HI3, HI4 e HI5 sono state istituite nel mese di giugno 2019 in occasione della fusione per incorporazione del fondo Hedge Invest Sector Specialist nel Fondo.

La classe HI0 è stata istituita nel mese di marzo 2020 e si differenzia per il regime dei costi.

5. Le classi denominate HI1, HI2, HI3, HI4, HI5, HI1\$ e HI2\$ sono riservate a:

- soci e personale della SGR, loro coniugi o parenti sino al quarto grado, clienti privati diretti della SGR e clienti che sottoscrivono per il tramite di soggetti abilitati al servizio di gestione di portafogli;
- fondazioni, assicurazioni e altri investitori istituzionali, che investano almeno €500.000.

6. La classe 2018F è destinata agli investimenti da parte di Fondi gestiti dalla medesima Società di Gestione e si caratterizza per la non applicabilità dei compensi spettanti alla stessa previsti dal successivo art. 6.2.

7. La classe HI0 è destinata a tutte le tipologie di investitori (al dettaglio e professionali) che sottoscrivano almeno € 3 milioni. Ogni investitore non potrà sottoscrivere un importo superiore a € 10 milioni nella classe HI0.

8. Alla data del presente Regolamento le classi disponibili per la sottoscrizione sono le classi II, HI2, HI2\$, HI0 e 2018F. Le sottoscrizioni nella classe HI0 sono aperte fino al raggiungimento di un importo complessivo di sottoscrizioni pari a € 50 milioni. La classe HI1\$ è disponibile per la sottoscrizione mediante operazioni di conversione da un'altra classe esistente del Fondo avente lo stesso preavviso per i riscatti in base a quanto stabilito dal successivo art. 7.

E' comunque facoltà della Società di Gestione accettare - se previsto nel Documento d'Offerta del Fondo e alle condizioni ivi indicate - sottoscrizioni anche nelle altre classi.

Articolo 5

Scopo e Caratteristiche Del Fondo Hedge Invest Global Fund

1. Scopo del Fondo è l'investimento collettivo prevalentemente in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), italiani o esteri e, più precisamente, in parti di altri OICR istituiti e gestiti da società di gestione del risparmio italiane e da società esistenti in altri Paesi esteri, anche non aderenti all'OCSE. Gli OICR oggetto di investimento saranno, prevalentemente, fondi comuni di investimento rientranti nella categoria dei cosiddetti "hedge funds" (sia FIA che non FIA, anche di tipo riservato) nonché OICVM, diversificati e selezionati con l'obiettivo di remunerare i sottoscrittori mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo.

Più precisamente, il Fondo potrà essere investito:

- fino al 100% del totale degli investimenti, in OICR italiani e/o esteri riconducibili alla categoria dei fondi riservati;
- fino al 100% del totale degli investimenti, in OICR italiani e/o esteri, che siano OICVM e/o FIA, diversi da quelli riconducibili alla categoria dei fondi riservati;
- fino al 20% del totale degli investimenti, in obbligazioni, strumenti finanziari derivati e altri strumenti indicati all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 58/98. Detti titoli e strumenti potranno essere sia quotati che non quotati. L'investimento in titoli e strumenti non quotati avverrà comunque entro limiti coerenti con l'esigenza di garantire il rimborso delle quote nei tempi previsti dal testo regolamentare.

2. Al Fondo, in quanto FIA non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d'Italia per i FIA non riservati.

3. La SGR attua una politica d'investimento attiva, orientata alla realizzazione di performances assolute non parametriche ad indici di riferimento, con un obiettivo di volatilità dei rendimenti non elevata e comunque inferiore a quella media dei mercati azionari mondiali. La politica d'investimento attuata risulta diversificata per strategie e per fondi e si caratterizza per una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso quote di fondi Long Short Equity, Event Driven e fondi rappresentanti le altre strategie degli Hedge Funds. Il Fondo può detenere, per motivi di gestione temporanea della liquidità, strumenti finanziari di breve termine sino al 50% degli attivi e la politica di investimento attuata prevede che nessun singolo investimento possa rappresentare più del 15% degli attivi del Fondo stesso valutati sulla base dei costi di acquisizione.

4. La SGR cercherà di ridurre la volatilità ed il rischio attraverso la natura "hedge" delle strategie di cui sopra, combinata con l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa del portafoglio e altre tecniche di risk management, tra cui la diversificazione degli investimenti. In particolare i fondi saranno scelti secondo un'analisi di investimento qualitativa di seguito spiegata.

Analisi di investimento qualitativa

L'analisi qualitativa consiste di una dettagliata due-diligence sui fondi in cui investire (fondi target), condotta attraverso visite nei loro uffici e una completa analisi dei loro documenti legali. L'analisi inoltre si focalizzerà sulle seguenti caratteristiche chiave:

- strategia di investimento
- regole e procedure di risk management
- background e referenze del/i gestore/i
- qualità ed efficienza della struttura di asset management
- procedure contabili-amministrative e rischi operativi
- track record del fondo
- trasparenza data agli investitori

Dopo l'investimento, ogni fondo target viene costantemente monitorato attraverso meeting/conferenze almeno su base semestrale e, in caso di sotto-performance, su base trimestrale o mensile a seconda dei casi.

5. Qualora sia strettamente funzionale ad una maggiore efficienza di gestione del Fondo, il patrimonio potrà essere investito in OICR (fondi di fondi di I° livello) che a propria volta investano in OICR (fondi di II° livello), il cui patrimonio sia investito, in maniera esclusiva o comunque prevalente, in strumenti finanziari diversi dagli OICR. Non è in contrasto con quanto sopra l'eventuale interposizione di strutture

e/o veicoli dedicati (quali, ad esempio, le strutture cc.dd. “*master/feeder*” o di “*pooling*”), strumentali alla gestione amministrativa della partecipazione, nel presupposto che sia assicurata la trasparenza degli investimenti finali. Il ricorso a tale schema di investimento indiretto sarà illustrato nel rendiconto di gestione, che indicherà in modo dettagliato:

- i fondi di II° livello in portafoglio, in base al principio del “*look through*”;
- le eventuali strutture e/o veicoli interposti.

6. Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l’indirizzo degli investimenti, potrà:

- negoziare beni con altri fondi comuni di investimento gestiti dalla medesima Società di Gestione purché tali negoziazioni avvengano a valori di mercato. Ove tali negoziazioni abbiano ad oggetto parti di altri OICR, le stesse dovranno essere effettuate sulla base dell’ultimo valore disponibile;
- investire in parti di altri OICR gestiti da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati) e da altre SGR e da società di diritto estero che esercitino attività di gestione del risparmio, purché le strategie di investimento dell’OICR da acquisire siano compatibili con quelle del fondo acquirente.

7. In caso di investimento in OICR collegati, la Società di Gestione non applicherà spese di sottoscrizione e rimborso, né verrà considerata - ai fini del computo del compenso della SGR - la quota del Fondo rappresentata da parti di OICR collegati, salvo che il fondo riceva il rimborso della corrispondente quota del compenso della SGR o l’investimento avvenga in classi di quote cui non si applica detto compenso.

8. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti. Resta inoltre salva la facoltà di investire parte del patrimonio del Fondo in strumenti derivati a scopo di copertura del rischio, ai sensi del metodo degli impegni e a condizione che essi non comportino l’assunzione di alcuna ulteriore esposizione, effetto leva e/o rischi di mercato. Tali strumenti derivati non rientrano nel computo del limite indicato al paragrafo 1. del presente articolo. In particolare, il Fondo è denominato in euro e vengono effettuate operazioni di copertura sul rischio di cambio in quanto i fondi oggetto dell’investimento possono essere denominati in altre valute e prevalentemente in dollaro USA. Inoltre, per le classi denominate in dollaro USA vengono effettuate operazioni di copertura sul rischio di cambio rispetto alla valuta in cui è denominato il fondo.

Il Fondo può fare ricorso alla leva finanziaria come di seguito indicato. Per leva finanziaria si intende i metodi con cui viene aumentata l’esposizione del Fondo rispetto al suo patrimonio tramite il prestito di contanti o di titoli o mediante strumenti derivati o qualsiasi altro mezzo, ivi inclusa l’accensione di finanziamenti. Allo scopo, nella gestione del Fondo la Società di Gestione può assumere, entro il limite massimo del 50% del valore complessivo del Fondo, finanziamenti finalizzati a fronteggiare – in relazione ad esigenze di investimento e di disinvestimento – sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, nonché a sfruttare eventuali opportunità di mercato.

Inoltre, ai fini di un pronto impiego della liquidità proveniente dalle sottoscrizioni la cui valuta è già maturata ma che devono essere ancora regolate, il fondo potrà assumere finanziamenti entro il limite del 100% dell’ammontare delle sottoscrizioni medesime.

A fronte dei finanziamenti di cui sopra e secondo le prassi in uso nei mercati internazionali, può essere pattuito il rilascio di garanzie aventi ad oggetto strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo e/o diritti ad essi relativi che – in ipotesi di escussione – possono comportare la necessità di convertire in denaro parte del patrimonio del Fondo. Resta fermo il rispetto delle norme del Regolamento e delle norme che disciplinano il servizio di gestione collettiva, ivi comprese quelle in materia di “best execution”. Il limite della leva finanziaria del Fondo, calcolato secondo il metodo degli impegni di cui all’art. 8 del Regolamento Delegato (UE) 231/2013 è fissato al 150 per cento. Ove previsto dalla normativa, nei documenti del Fondo verranno indicati gli importi relativi sia alla leva calcolata con il suddetto metodo che con il metodo lordo di cui all’art. 7 del suddetto Regolamento delegato.

9. I rischi connessi all’investimento in quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. Tali rischi sono acuiti dal fatto che il Fondo è di tipo riservato e, pertanto, non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d’Italia per i FIA non riservati. I rischi sono inoltre connessi alla possibilità, da parte

delle Società di Gestione, di fare uso di finanziamenti nella misura indicata al precedente comma 8, nonché alla possibilità di insolvenza del soggetto che riceve in garanzia i beni del Fondo ai sensi del precedente comma 8.

Infine, i rischi sono connessi al fatto che il Fondo potrà essere investito anche in parti di OICR di diritto estero (i) i cui paesi di origine non prevedano forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorità pubblica che eserciti sull'attività svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi italiani, (ii) i cui gestori e/o administrator non siano soggetti a forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quella prevista dalla normativa italiana. I gestori dei fondi sottostanti possono inoltre effettuare operazioni di vendita allo scoperto o utilizzare derivati su strumenti correlati.

10. Nella propria operatività la SGR potrà porre in essere operazioni con parti correlate in relazione alle quali abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello del Fondo o dei partecipanti, che potrà derivare dal verificarsi di una o più delle seguenti situazioni e/o rapporti, che potranno sussistere congiuntamente o disgiuntamente:

- sussistenza di un rapporto di gruppo tra la SGR e il soggetto che istituisce, gestisce e/o promuove gli OICR oggetto di investimento da parte del Fondo;
- prestazione congiunta dell'attività di gestione di più OICR;
- presenza, negli organi di amministrazione e controllo degli emittenti, di soggetti riconducibili al gruppo di appartenenza della SGR;
- investimento in OICR o in altri strumenti finanziari nei quali sia investito o si intenda investire il patrimonio di altri OICR gestiti dalla SGR, o il patrimonio della stessa SGR, o, ancora, il patrimonio di altre società del medesimo gruppo di appartenenza della SGR o da queste ultime gestito.

11. Al fine di minimizzare i rischi delle situazioni di conflitto di interessi sopra descritti, la SGR:

- investirà in parti di OICR collegati (così come definiti al comma 6 del presente articolo) esclusivamente ove, sulla base delle valutazioni del gestore, gli stessi presentino caratteristiche equivalenti o migliori rispetto ad OICR analoghi ma non collegati;
- eviterà duplicazioni commissionali in caso di investimento del patrimonio del Fondo in OICR collegati, seguendo le modalità di applicazione delle commissioni previste al precedente comma 7 del presente articolo;
- adotterà soluzioni organizzative tali da limitare i conflitti di interessi, conformemente alla disciplina normativa e regolamentare di tempo in tempo vigente;
- adotterà procedure volte ad evitare che la stessa possa ricevere facilitazioni economiche (in beni o servizi) che non siano utili o necessari ad assistere la SGR nella prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio;
- adotterà un codice di comportamento volto ad evitare che i propri dipendenti e collaboratori ottengano qualsivoglia forma di remunerazione da parte degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo.

12. La SGR manterrà un'adeguata e documentata risk management policy allo scopo di identificare tutti i rischi rilevanti cui il Fondo è o può essere esposto. La suddetta policy includerà le procedure necessarie a permettere alla SGR di determinare l'esposizione del Fondo ai rischi di mercato, liquidità, controparte e rischi operativi. Tenuto conto della tipologia di strumenti in cui il Fondo investe, lo strumento più importante per la gestione dei rischi è la diversificazione degli investimenti tra diverse tipologie di fondi target.

13. Tenuto conto delle caratteristiche del Fondo, si ritiene che lo stesso sia adatto ad investitori con un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo (almeno 5 anni).

Articolo 6 Regime delle Spese

1. Spese a carico dei partecipanti

La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- un diritto fisso di EURO 10 per ogni sottoscrizione a titolo di rimborso spese;
- un diritto fisso di EURO 10 per ogni operazione di passaggio tra le classi del Fondo;

- imposte, tasse e bolli eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, alla comunicazione dell'avvenuto investimento e alle rendicontazioni e comunicazioni inviate al sottoscrittore;
- le eventuali spese di emissione e spedizione del certificato di cui all'art. 8.

La Società di Gestione avrà inoltre diritto di trattenere un diritto fisso di EURO 10, oltre alle imposte, bolli ed altre tasse eventualmente dovute, per ogni operazione di rimborso.

A decorrere dal 1° luglio 2011 sarà in particolare a carico di ogni singolo partecipante la ritenuta di cui all'art. 26 quinquies del D.P.R. n. 600/73.

La Società di Gestione avrà la facoltà di applicare una commissione di sottoscrizione fino al 3% del controvalore delle quote sottoscritte dai singoli investitori.

2. Spese a carico del Fondo

Possono essere imputate al Fondo solo le spese di stretta pertinenza degli stessi o strettamente funzionali all'attività ordinaria del Fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- il compenso della Società di Gestione pari a:
 - la provvigione di gestione, gravante su tutte le classi di quote ad esclusione delle classi HI0 e 2018F, calcolata con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione, pari all'1,5% su base annua del Valore Complessivo del Fondo al netto di tutte le componenti rettificative diverse dal compenso della Società di Gestione del mese di riferimento, nonché – fino al 30 giugno 2011 - dai debiti e crediti fiscali. La provvigione di gestione viene accantonata nello stesso mese e prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di Borsa aperta successivo al relativo Giorno di Calcolo. Per la classe IV la misura della provvigione di gestione è dello 0,80% su base annua, mentre per le classi HI1, HI1\$, HI2, HI2\$, HI3, HI4, HI5 e PF è dell'1% su base annua.
 - la provvigione aggiuntiva, gravante su tutte le classi di quote ad esclusione della classe 2018F, calcolata con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione, pari al 10% della Differenza Quote, come sotto determinata, moltiplicata per il numero delle quote.
 Ai fini del calcolo della Differenza Quote si determinano i seguenti valori:
 Valore Complessivo Lordo: è pari al Valore Complessivo di ciascuna classe di quote, risultante dalla valorizzazione delle attività del Fondo al netto di tutte le passività diverse dalla provvigione aggiuntiva nonché – fino al 30 giugno 2011 - dal debito/credito fiscale maturati nel mese di riferimento;
 Quota Lorda: il rapporto tra il Valore Complessivo Lordo ed il numero di quote di ciascuna classe;
 Differenza Quote: la differenza – se positiva – tra la Quota Lorda relativa al mese di riferimento ed il maggiore Valore Unitario della Quota registrato precedentemente durante l'intera vita di ciascuna classe di quote.
 Se la Differenza Quote è negativa nessuna provvigione aggiuntiva è dovuta.
 La provvigione aggiuntiva viene accantonata nello stesso mese e prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di Borsa aperta successivo al relativo Giorno di Calcolo.
- il compenso dovuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,10% annuo. Resta inteso che saranno a carico del Fondo altresì i costi, gli oneri, le spese che la Banca Depositaria dovesse addebitare in relazione all'acquisizione e dismissione delle attività del fondo e alla liquidità e/o agli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo (ad esempio, oneri e interessi passivi);
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati ai partecipanti e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione ai partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e dalle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione legale dei conti e di certificazione dei rendiconti del Fondo;
- le spese legali e giudiziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri/i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, degli strumenti finanziari e degli strumenti di copertura del rischio;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;

- gli interessi passivi, gli oneri finanziari e le spese connesse per i debiti assunti dal Fondo;
- il contributo di vigilanza alla Consob;
- il compenso mensile dovuto all'outsourcer incaricato della tenuta della contabilità per un importo non superiore allo 0,0025% mensile del Valore Complessivo Lordo come sopra definito.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3. Spese a carico della Società

Sono a carico della Società di Gestione:

- le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;
- le spese inerenti alla preparazione, alla stampa e alla diffusione del materiale di sottoscrizione utilizzato ai fini della commercializzazione del Fondo;
- le spese connesse con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei sottoscrittori o del Fondo.

SEZIONE C: DISPOSIZIONI OPERATIVE

ARTICOLO 7 PARTECIPAZIONE AL FONDO

Premessa

1. La SGR può riconoscere a singoli investitori o categorie di investitori, identificati in relazione al rapporto con la SGR, trattamenti preferenziali in termini di:
 - incentivi sotto forma di sconti commissionali;
 - dispensa dei termini di sottoscrizione e riduzione dei termini di riscatto;
 - informazioni più dettagliate sul portafoglio e sulle strategie del fondo.
2. Le categorie di investitori, le tipologie dei trattamenti preferenziali e le condizioni al ricorrere delle quali gli stessi sono applicati sono illustrate nel Documento di Offerta che la SGR consegna all'investitore prima dell'investimento o - qualora introdotte o variate successivamente - comunicate agli investitori prima della loro efficacia.
3. Resta inteso che detti trattamenti preferenziali non devono provocare un danno significativo generale ad altri investitori.

Principi generali

1. In quanto FIA riservato, la partecipazione al Fondo è riservata a investitori professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del Fondo per un importo iniziale non inferiore a €100.000, e intendendosi per tali:
 - (a) i clienti professionali privati che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. (d), del Regolamento Consob n. 20307 del 15/02/2018, soddisfano i requisiti di cui all'Allegato n. 3 (sez. I) del Regolamento stesso;
 - (b) i soggetti privati che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, conformemente a quanto previsto dall'Allegato n. 3 (sez. II) del Regolamento Consob n. 20307 del 15/02/2018;
 - (c) i clienti professionali pubblici, come individuati dall'art. 2 del DM n. 236/2011;
 - (d) i soggetti pubblici che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del DM n. 236/2011.
 2. Al Fondo possono partecipare anche:
 - a) investitori non qualificabili come investitori professionali ai sensi del precedente paragrafo 1 che sottoscrivono ovvero acquistano quote del Fondo per un importo complessivo non inferiore a €500.000. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile;
 - b) investitori non professionali che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del Fondo per un importo iniziale non inferiore a €100.000 a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10% del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile;
 - c) soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del Fondo per un importo iniziale non inferiore a €100.000 per conto di investitori non professionali.
- 2-bis. I componenti dell'organo di amministrazione e il personale della SGR possono sottoscrivere le quote del Fondo anche per importi inferiori a quelli indicati al comma 2 che precede.
3. Le classi del fondo disciplinate dal presente Regolamento:
 - denominate in euro hanno una quota iniziale pari a cinquecentomila EURO; la classe HI2\$ ha una quota iniziale pari al controvalore in dollari di cinquecentomila euro valorizzato al tasso di cambio reso noto dalla Banca Centrale Europea con riferimento al Giorno di Valutazione relativo alla prima sottoscrizione di quote;
 - salva l'applicazione del comma 2, devono essere sottoscritte per un importo, al netto degli oneri e

spese di sottoscrizione, non inferiore a cinquantamila euro; l'importo della partecipazione al Fondo non può scendere al di sotto del limite minimo di sottoscrizione, fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della quota;

- non possono essere rimborsate parzialmente se per effetto di tali rimborsi il valore della partecipazione al Fondo scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione. Ove ciò avvenga la Società di Gestione procede a ridurre l'importo da rimborsare in modo da rispettare detto limite minimo.

4. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o l'acquisto successivo, a qualsiasi titolo, dei certificati rappresentativi delle quote stesse.

5. La sottoscrizione di quote può avvenire a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione, ovvero mediante conferimento di strumenti finanziari quotati a condizione che tali strumenti rispettino la politica e le restrizioni agli investimenti del Fondo oggetto di sottoscrizione e siano accompagnati da una relazione di stima nei termini e nelle modalità di cui al successivo comma 6.

6. Con riferimento alle sottoscrizioni di quote effettuate mediante conferimento di strumenti finanziari quotati, la richiesta di sottoscrizione dovrà essere accompagnata, oltre che dall'elenco degli strumenti finanziari oggetto di conferimento, da una relazione di stima predisposta da un valutatore terzo, rispetto al conferente ed alla Società di Gestione, al fine di assicurare la corrispondenza del valore degli strumenti conferiti con quello della quota del Fondo oggetto di sottoscrizione. Il Consiglio della Società di Gestione verificherà inoltre l'esistenza di una liquidità degli strumenti finanziari conferiti compatibile in relazione alle esigenze operative del Fondo. La sottoscrizione si perfeziona con l'accettazione, da parte della SGR, degli strumenti finanziari oggetto di conferimento dopo avere verificato la compatibilità del conferimento rispetto alla politica di investimento, le restrizioni agli investimenti e le definizioni di *asset allocation* assunte a valere sul Fondo oggetto di sottoscrizione. Gli eventuali costi sostenuti in relazione a un conferimento in natura di titoli saranno a carico dei partecipanti conferenti gli strumenti finanziari.

7. Con riferimento ai versamenti effettuati in valute differenti dall'EURO, al fine di verificare il rispetto del limite minimo di versamento stabilito al precedente comma 1, verrà utilizzato il tasso di cambio tra la valuta utilizzata per il versamento e l'EURO, determinata al tasso di cambio pubblicato dalla BCE alla data di valuta dei mezzi di pagamento attribuita dal Depositario.

8. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.

9. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale verrà consegnata ai partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione, anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza. Il Regolamento sarà inoltre disponibile sul sito internet della Società di Gestione.

10. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

11. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la Società di Gestione la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

Classi di quote

Come indicato all'art. 4, le quote del Fondo sono suddivise in classi, che si differenziano sia in termini di costi che per le modalità di rimborso. Salvo quanto dettagliato nel prosieguo si fa presente quanto segue:

- le classi II, VI, HI2, HI2\$, HI4 e HI0 hanno periodicità di riscatto mensile con preavviso di 65 giorni;
- le classi III e IV hanno periodicità di riscatto mensile con preavviso di 45 giorni;
- la classe 2018F ha periodicità di riscatto mensile con preavviso di 60 giorni;
- la classe PF ha periodicità di riscatto mensile con preavviso di 50 giorni;
- tutte le altre classi hanno periodicità di riscatto mensile con preavviso di 35 giorni.

Definizioni

Ai fini dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e di rimborso, si definiscono:

- **Giorno di Sottoscrizione:** il primo giorno lavorativo del mese solare successivo a quello nel quale la domanda è utilmente ricevuta dalla Società di gestione. Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro le ore 18.00 del quarto giorno lavorativo precedente il Giorno di sottoscrizione, con riferimento alle quali sia maturata la valuta dei relativi mezzi di pagamento e vi sia la disponibilità dell'ammontare versato, ovvero sia stata accettato il conferimento degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 7, paragrafo "Principi Generali", comma 6 del presente Regolamento;
- **Giorno di Rimborso:** il primo giorno lavorativo del mese solare successivo al decorso del periodo di preavviso: per esempio – con riferimento alle classi che richiedono un preavviso di almeno 35 giorni dalla ricezione della domanda di rimborso - una domanda ricevuta il 10 aprile avrà come giorno di rimborso il 1° giugno; una domanda ricevuta il 28 aprile avrà come giorno di rimborso il 1° luglio. E' facoltà della SGR accettare domande pervenute successivamente purché la loro soddisfazione non comporti effetti negativi sulla gestione del Fondo.
- **Giorno di Calcolo:** il giorno 25, o se non lavorativo il primo giorno lavorativo successivo, di ciascun mese solare nel quale la Società di Gestione provvede a calcolare il valore unitario della quota con riferimento alle consistenze dell'ultimo giorno del mese solare precedente (Giorno di Valutazione);
- **Giorno di Valutazione:** ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

Sottoscrizione iniziale

1. La prima sottoscrizione del Fondo presuppone la verifica da parte della Società di Gestione del rispetto dell'importo minimo di sottoscrizione e/o delle altre condizioni previste dall'art. 7, paragrafo "Principi Generali", commi 1, 2 e 2-bis del presente Regolamento.

2. La sottoscrizione delle quote avviene mediante versamento (ovvero conferimento degli strumenti finanziari in un'unica soluzione).

3. La sottoscrizione iniziale si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione e indirizzato alla Società stessa.

4. Il versamento del corrispettivo avviene mediante bonifico bancario a valere sui conti correnti indicati nel modulo di sottoscrizione, ovvero mediante il conferimento di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 7, paragrafo "Principi Generali", comma 6 del presente Regolamento.

5. La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la Società di Gestione;
- per il tramite dei soggetti collocatori.

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche: i) mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore; ii) da intermediari abilitati alla prestazione di servizi di investimento, che agiscono in nome proprio e per conto del proprio cliente, nel caso in cui tra l'intermediario e la Società di Gestione sia stata stipulata una convenzione che: (a) preveda l'obbligo per l'intermediario di fornire al partecipante effettivo l'informativa che, ai sensi della disciplina sulla gestione collettiva sul risparmio, la Società di Gestione deve fornire ai propri partecipanti; e (b) individui i meccanismi per permettere ai partecipanti effettivi l'esercizio agevole dei propri diritti connessi con la partecipazione al Fondo, incluso il diritto di voto nell'assemblea dei partecipanti. La stipula della convenzione non è necessaria nel caso in cui la partecipazione è detenuta da un intermediario abilitato al servizio di gestione di portafogli nell'ambito del contratto di gestione di portafogli stipulato con il partecipante.

I soggetti incaricati del collocamento e/o gli intermediari abilitati trasmettono alla Società di Gestione la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla Banca Depositaria.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

6. I versamenti relativi a domande di sottoscrizione non accettate (per effetto della violazione

dell'importo minimo di sottoscrizione, o perché la domanda è giunta incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, o per altri motivi a discrezione della SGR), vengono restituiti al sottoscrittore con un bonifico bancario al conto del sottoscrittore, con valuta pari al relativo Giorno di Sottoscrizione, senza il riconoscimento di alcun interesse o altro onere.

7. La Società, dopo attenta valutazione e qualora ciò non incida negativamente sulla politica di investimento del Fondo, può accettare anche eventuali sottoscrizioni pervenute successivamente alle ore 18.00 del quarto giorno lavorativo precedente il Giorno di Sottoscrizione (ma in ogni caso non successivamente al Giorno di Sottoscrizione) o sottoscrizioni con riferimento alle quali il versamento del corrispettivo sia stato accreditato con data valuta posteriore al Giorno di Sottoscrizione, ma non oltre al terzo giorno lavorativo successivo. In tale caso la Società invia conferma al sottoscrittore secondo le modalità indicate alla successiva clausola 12.

8. La periodicità delle sottoscrizioni è mensile.

9. L'importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al Fondo il Giorno di Sottoscrizione con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato.

10. La Società provvede a:

- determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse calcolate alla terza cifra decimale arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni sottoscrittore dividendo l'importo netto del versamento per il valore unitario della quota relativo al Giorno di Valutazione che precede il Giorno di Sottoscrizione.
L'importo che residua dall'arrotondamento viene contabilizzato dal Fondo come debito nei confronti del sottoscrittore e restituito al sottoscrittore stesso entro il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo. In deroga a quanto sopra, il residuo dall'arrotondamento non verrà restituito al sottoscrittore, ma verrà invece contabilizzato nelle attività del Fondo, nei seguenti due casi:
 - (i) nel caso in cui, per effetto di tale restituzione, l'importo della sottoscrizione scenda al di sotto del limite minimo di sottoscrizione;
 - (ii) in ogni caso, per importi inferiori rispettivamente a 100 euro, per le classi denominate in Euro, e a 100 \$, per le classi denominate in Dollari USA.
- emettere le quote nel Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di Sottoscrizione.

11. Entro il 5° giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo, la Società di Gestione fornisce alla Banca Depositaria istruzione per l'avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. La banca depositaria li mette a disposizione degli aventi diritto presso la propria sede in Milano entro il primo giorno lavorativo successivo.

12. A fronte di ogni versamento, entro il giorno successivo al Giorno di Calcolo, la Società di Gestione provvede ad inviare al sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento. Tale conferma indica:

- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento ovvero dell'ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza;
- l'importo lordo versato e quello netto investito;
- la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
- il numero delle quote attribuite;
- il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte;
- la data cui il valore unitario si riferisce.

13. Al fine di garantire il rispetto del limite previsto nell'art. 4 del presente Regolamento per la classe H10, le domande di sottoscrizione relative al Giorno di sottoscrizione che comportano il superamento del limite di € 50 milioni verranno accettate pro quota dalla SGR. La sottoscrizione della classe H10 realizzata attraverso la conversione da un'altra classe esistente del Fondo non può rappresentare più del 50% del controvalore della classe di uscita alla data di efficacia della conversione.

Sottoscrizioni successive

1. Le sottoscrizioni successive alla prima effettuata dal medesimo sottoscrittore sono ammesse per importi non inferiori a
 - 50.000 EURO per le classi denominate in Euro.
 - 50.000 dollari per le classi denominate in Dollaro USA.
2. Per tali sottoscrizioni si applica quanto previsto nel paragrafo precedente.
3. Le sottoscrizioni aggiuntive vengono accettate – a discrezione della SGR - anche sulle classi di quote non attualmente sottoscrivibili.

Rimborsi

1. La richiesta di rimborso con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, presentata o inviata alla Società di Gestione. I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della Società di Gestione presso la Banca Depositaria.
2. La domanda di rimborso deve contenere:
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - la data di rimborso prescelta ove posteriore al 1° Giorno di Rimborso utile;
 - il mezzo di pagamento prescelto per il rimborso dell'importo;
 - in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide.
3. La periodicità dei rimborsi avverrà con la periodicità di ciascuna classe ed avverrà il primo giorno lavorativo di ciascun mese solare.
4. Il controvalore del rimborso viene determinato applicando alle quote rimborsate il valore unitario della quota definito il Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di Rimborso.
5. Con riferimento ad ogni domanda di rimborso, le operazioni di pagamento degli importi rimborsati vengono effettuate entro il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo. Le operazioni di pagamento non possono in ogni caso essere effettuate:
 - nei giorni di chiusura delle Borse nazionali;
 - nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
6. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine del richiedente. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a rischio e spese del sottoscrittore medesimo.
7. Nel caso di richieste di rimborso complessivamente di importo pari o superiore al 15% del patrimonio del Fondo, la Società di Gestione, nell'esigenza di evitare smobilizzi tali che potrebbero pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di ridurre pro-rata tali richieste fino al 15% del patrimonio del Fondo; la parte eccedente verrà rimandata alla scadenza successiva, salvo ulteriore applicazione del limite del 15%, e così di seguito per un periodo massimo di 6 mesi., Di tale decisione verrà data tempestiva comunicazione ai clienti via telefax, telegramma, Pec, mail.o lettera di conferma.

Trasferimenti di quote

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del presente Regolamento, i partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che:

- le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di importo complessivo non inferiore all'importo minimo di sottoscrizione stabilito all'art. 7, paragrafo "Principi Generali", commi 2 e 3, a seconda della categoria di appartenenza del cessionario;
- la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda – per effetto della cessione parziale delle quote – al di sotto dell'importo minimo stabilito all'art. 7, paragrafo "Principi Generali", commi 2 e 3;
- le quote delle classi HI0, HI1, HI1\$, HI2, HI2\$, HI3, HI4 e HI5 siano trasferite a soggetti appartenenti alle categorie cui sono riservate (vedi art. 4).

2. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, il partecipante dovrà comunicare preventivamente alla SGR, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la propria intenzione ad operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della SGR – notificata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza – entro 7 giorni dal ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si intenderà autorizzato.

ARTICOLO 8

QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione a ciascun Fondo sono tutte di uguale valore – a seconda della classe - e con uguali diritti; esse sono rappresentate da certificati nominativi.

2. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o raggruppamento dei certificati, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di EURO 50 (cinquanta) per ogni certificato emesso.

3. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto.

4. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della Società di Gestione. Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso il Registro delle Imprese ove ha sede la Società di Gestione) e la firma, per avvaloramento, della Banca Depositaria.

5. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso la Banca Depositaria, ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

6. E' facoltà del sottoscrittore chiedere - anche successivamente alla sottoscrizione - l'immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti; detto certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, con rubriche distinte per singolo partecipante.

7. Il certificato cumulativo viene emesso mensilmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse nazionali, con contestuale annullamento di quello emesso precedentemente, tranne nel caso in cui la consistenza dello stesso rimanga invariata.

8. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della Banca Depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione di certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

9. E' comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già immesse nel cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo di EURO 50 (cinquanta), per ogni nuovo certificato emesso.

10. E' facoltà irrevocabile della Banca Depositaria procedere in ogni momento - senza oneri per i partecipanti o per il Fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti

dei singoli partecipanti.

ARTICOLO 9 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

1. Il valore complessivo netto del Fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione delle attività che compongono il Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.
2. La Società di Gestione calcola con cadenza mensile il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo è riferito al valore del Fondo all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese ("Giorno di Valutazione") e viene effettuato dalla Società di Gestione il 25° giorno del mese successivo o, se non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo, ("Giorno di Calcolo").
3. Il calcolo del valore complessivo netto del Fondo verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri: per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora eseguiti. L'effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l'importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del Fondo. Per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo inoltre (i) si procederà alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata e a computarne gli effetti nella determinazione del valore del Fondo, e (ii) si terrà conto della quota parte di competenza delle componenti di reddito positive e negative di pertinenza del Fondo. Le poste denominate in valute diverse dall'Euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio del giorno a cui si riferisce il calcolo, accertati dalla BCE. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
4. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del d.lgs. 58/98. I dati utilizzati per la valorizzazione delle quote dei fondi oggetto di investimento saranno quelli comunicati per iscritto dagli amministratori dei fondi stessi alla Società di Gestione. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.
5. In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la Società di Gestione – una volta accertato il valore corretto – provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti e al Fondo, nonché a pubblicare il valore corretto nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia e dal presente Regolamento. La previsione di cui sopra non trova comunque applicazione nel caso in cui l'errore di valorizzazione - singolarmente considerato ovvero quale effetto cumulato di errori verificatisi in un periodo di tempo che comprenda più di una valorizzazione consecutiva - sia inferiore allo 0,20% del valore unitario della quota precedentemente determinato.
6. In sede di calcolo del valore della quota, per gli OICR oggetto di investimento per i quali non sia disponibile il valore alla data di riferimento o tale ultimo valore della quota sia considerato dagli organi competenti, sulla base di criteri oggettivi preventivamente definiti, non più coerente con la situazione dell'OICR, la Società di Gestione farà riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (c.d. "valore complessivo netto previsionale"). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo, la Società di Gestione provvederà a ricalcolare il valore della quota e, qualora la differenza tra il valore della quota calcolato utilizzando il valore complessivo netto previsionale e quello definitivo sia superiore alla soglia dello 0,20% prevista nel precedente comma 5, la SGR tratterà tale differenza come un errore di valorizzazione.

ARTICOLO 10 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota del Fondo è determinato dalla Società di Gestione con cadenza mensile, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9, per il

numero di quote in circolazione, entrambi relativi al Giorno di Valutazione.

2. Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società di Gestione sulla base dei dati relativi alle emissioni e ai rimborsi forniti dalla Banca Depositaria.

3. Il valore unitario della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul sito internet della SGR www.hedgeinvest.it con l'indicazione della data cui si riferisce. A discrezione della Società di Gestione, il valore unitario della quota del Fondo può essere pubblicato giornalmente anche sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

4. La Società di Gestione sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota del Fondo – e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso – qualora non le sia consentito di determinare regolarmente il valore unitario della quota e/o la pubblicazione del medesimo a causa del verificarsi di eventi di forza maggiore, come, a titolo meramente esemplificativo:

- alluvioni;
- terremoti;
- guerre civili;
- sommosse;
- sospensione o indisponibilità della valutazione della quota di uno o più fondi oggetto di investimento, qualora il/i fondo/i la cui valutazione è stata sospesa o è indisponibile rappresenti più del 5% del valore del Fondo riferito al mese precedente.

Al cessare di tali situazioni, la Società di Gestione si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario delle quote del Fondo e provvederà alla sua pubblicazione sul sito internet della SGR di cui al precedente comma 3. In ogni caso le sottoscrizioni e i rimborsi, in caso di intervenuta sospensione, avverranno al primo Giorno di Sottoscrizione o Rimborso successivo al ripristino del regolare corso di valutazione; il valore delle quote utilizzato sarà quello riferito al primo Giorno di Valutazione precedente al Giorno di Sottoscrizione o di Rimborso. In ogni caso, verranno divulgati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

5. La Società di Gestione può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota del Fondo in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

6. Nei casi di cui al comma che precede, la Società di Gestione informa immediatamente della sospensione il pubblico dei sottoscrittori, mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR di cui al precedente comma 3, e l'Organo di Vigilanza.

7. In ogni caso la SGR può procrastinare la pubblicazione del valore unitario della quota per non più di tre giorni ove non sia in possesso della valutazione della quota di uno o più fondi oggetto di investimento, rappresentanti complessivamente più del 10% del valore del Fondo.

ARTICOLO 11 SCRITTURE CONTABILI

1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società di Gestione; questa, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile, con riferimento a ciascun Fondo gestito redige:

- a) il libro giornale nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote;
- b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
- c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
- d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità mensile o almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

I documenti di cui ai punti b), c) e d) sono redatti secondo le disposizioni emanate dall'Organo di

Vigilanza; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione).

2. L'ultima relazione annuale del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione del pubblico entro lo stesso termine di cui sopra presso la sede della Banca Depositaria e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione.

3. I partecipanti hanno diritto di esaminare i documenti di cui ai punti b), c) e d) e di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia della relazione annuale e della relazione semestrale. A tal fine i partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la sede della Società di Gestione.

ARTICOLO 12 **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. La revisione legale dei conti della Società di Gestione e del Fondo è affidata ad una società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 39/2010, nominata dall'assemblea della Società di Gestione.

2. La società di revisione legale provvede altresì alla certificazione della relazione annuale e del rendiconto di liquidazione del Fondo.

ARTICOLO 13 **MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

1. Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo della Società di Gestione. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento, richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente o all' Amministratore Delegato della Società di Gestione, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.

2. Il contenuto di ogni modifica del Regolamento è pubblicato mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR di cui all'art. 10, comma 3.

3. L'efficacia di ogni modifica connessa con la sostituzione della Società di Gestione ovvero che incida sulle caratteristiche o sullo scopo del Fondo o sui diritti patrimoniali dei partecipanti, è sospesa per i 30 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa, ai sensi del comma precedente. Le modifiche del Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, a meno che dette modifiche non siano richieste da disposizioni di legge o di regolamento.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche stesse sul sito internet della SGR di cui sopra, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della Società di Gestione ovvero relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo del Fondo, la Società di Gestione provvederà ad informare singolarmente i partecipanti di tale circostanza e delle forme agevolative da riconoscere ai medesimi per il disinvestimento e l'eventuale reinvestimento in altri Fondi comuni. Detta procedura verrà richiamata nel verbale di modifica del Regolamento.

6. La Società provvederà ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta. A seguito dell'approvazione delle modifiche, la Società di Gestione invia all'Organo di Vigilanza il testo del Regolamento modificato nei termini prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare di tempo in tempo applicabile.

ARTICOLO 14 **LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. Fatte salve le disposizioni degli artt. 56 e 57 del d.lgs. 58/98, la liquidazione del Fondo ha luogo alla

scadenza del termine di cui all'art. 4 o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della Società di Gestione;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all'attività di gestione del Fondo.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'Organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione. ed in ogni caso almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del CdA in cui verrà deliberata la liquidazione del Fondo.

3. Dell'avvenuta delibera è data informazione all'Organo di Vigilanza.

4. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della Legge e delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza e, in particolare, delle seguenti modalità:

a) a partire dalla data della delibera consiliare di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; l'emissione e il rimborso delle quote sono sospesi;

b) l'avviso di liquidazione del Fondo e la data dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di investimento e verrà sospesa l'attività di emissione e rimborso delle quote sono pubblicati sul sito internet della SGR di cui all'art. 10, comma 3;

c) a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di cui alla lettera b) la Società di Gestione provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società medesima e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza;

d) terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, indicando il riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette realizzate e numero delle quote in circolazione;

e) la società di revisione di cui all'art. 12 provvede alla revisione legale dei conti anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;

f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono depositati e affissi nella sede della Società di Gestione e della Banca Depositaria, nonché nelle filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione. Ogni partecipante potrà prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese;

g) dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso è data pubblicità mediante avviso sul sito internet della SGR di cui all'art. 10, comma 3;

h) la Banca Depositaria provvede, su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, man mano che vengono presentate le richieste di rimborso secondo le modalità di cui all'art. 7;

i) le somme non riscosse dai partecipanti entro 90 giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla Società di Gestione, con l'indicazione che trattasi di ammontari derivanti dalla liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il nome dell'avente diritto - quando i certificati sono nominativi - ovvero l'elenco del numero di serie dei certificati - se questi sono al portatore;

j) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato sub i) si prescrivono a favore della Società di Gestione, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera f);

k) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione all'Organo di Vigilanza dell'avvenuto riparto.

ARTICOLO 15 FORO COMPETENTE

1. Salvo il caso in cui il partecipante sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. (a) del D. Lgs. n. 206/2005, nel qual caso si applicheranno le norme vigenti in materia di foro competente, per ogni controversia fra i partecipanti al Fondo, la Società di Gestione e/o la Banca Depositaria, è competente il Foro di Milano.

ARTICOLO 16 REGIME FISCALE

1. Regime di tassazione del Fondo

I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall'IRAP. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici

2. Regime di tassazione dei partecipanti.

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli Intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica su proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilate, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.

Il presente Regolamento non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia.